CONDONO DI SANZIONI PER INFRAZIONI ALLE LEGGI SUL MATRIMONIO DEI MILITARI

Art. unico

Il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio, disposto con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1514, si applica, con le modalita' ed alle condizioni previste nel decreto stesso, anche alle infrazioni commesse dal 1 marzo 1947 al 31 dicembre 1948.

Versione in vigore dal 10 giugno 1951, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari
Estremi	Legge 22 marzo 1951, n. 337
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/condono-di-sanzioni-per-infrazioni-alle-leggi-sul-matrimonio-dei/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it